



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città metropolitana di Catania

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

NUOVA IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ISTRUZIONI E PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNO 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU INFORMA I CONTRIBUENTI

Si riportano le aliquote della nuova IMU approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n.19 del 24/08/2020, pubblicata sul sito web comunale e sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 agosto 2020, da utilizzare per il pagamento dell'IMU 2022, ai sensi dell'art.1, comma 169, L. n.296/2006:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale di lusso Cat.A/1, A/8 e A/9	0,50% (zerovirgolacinquantapercento)
Fabbricati rurali strumentali	0,10% (zerovirgoladieciapercento)
Terreni agricoli	1,06% (unovirgolazeroseipercento)
Fabbricati gruppo "D"	1,06% (unovirgolazeroseipercento)
Altri immobili	1,06% (unovirgolazeroseipercento)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SALDO - Entro il **16 dicembre 2022** deve essere effettuato il versamento del **saldo IMU** per l'anno 2022.

Il pagamento è effettuato in autoliquidazione, **esclusivamente a mezzo modello F24**, in misura pari al 50% dell'importo dovuto su base annua, applicando aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2022 (la conferma delle aliquote esclude conguagli sull'acconto).

Di seguito le principali norme agevolative applicabili per l'anno 2022:

NUOVA IMU anno 2022 - Riepilogo agevolazioni applicabili

IMMOBILI MERCE (art.1, comma 751, L. n.160/2019): a partire dal 2022, sono esenti dal pagamento della nuova IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CINEMA E TEATRI (art. 78, comma 1 lettera d e comma 3, D.L. 104/2020): anche per il 2022, sono esenti dal pagamento della nuova IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

COMODATO D'USO GRATUITO (art.1, comma 747, L. n.160/2019) - Riduzione del 50% della base imponibile della nuova IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

TERRENI AGRICOLI (art.1, comma 758, L. n.160/2019) - Esenzione dal pagamento della nuova IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali *con iscrizione previdenza agricola*, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. In tal caso, l'esenzione riguarda sia i terreni agricoli che i terreni incolti: la Corte di Cassazione, con Sentenza n.7369/2012, ha chiarito che i terreni incolti sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo, pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

A tal fine, si porta a conoscenza che, in data 03 marzo 2020, le OO.SS. degli inquilini e degli assegnatari Sunia, Sicut, Uniat, e Federcasa e le Associazioni dei proprietari Confedilizia, Uppi e Aspipi, hanno depositato, presso la Casa Comunale, il nuovo Accordo Territoriale valido per la stipula dei contratti a canone concordato, ai sensi della L. n.431/1998, scaricabile dal sito comunale cliccando sul seguente link:

<https://www.misterbianco.gov.it/settore-tributi/imu-tasi/accordo-territoriale-legge-431-1998.aspx>

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art.1, comma 48, L. n.178/2020 - art.1, comma 743, L. n.234/2021) - **PER IL SOLO ANNO 2022, LA MISURA DELLA NUOVA IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, È RIDOTTA AL 37,50%.**

È possibile calcolare gratuitamente il saldo IMU - e regolarizzare eventuali rate non pagate applicando il ravvedimento operoso - stampare il modello F24 compilato utilizzando l'utility disponibile sulla homepage del sito https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione:
per informazioni tel. 095/7556548-23-21-20; mail protocollo@comune.misterbianco.ct.it



Il Funzionario Responsabile nuova IMU
Dott. Mario Coco

